

CITTA' di PESCARA

Area Urbanistica - Settore Controllo e Gestione del Territorio



Servizio S.U.A.P.
Sportello Unico per le
Attività Produttive
Commercio ed Artigianato

IL SINDACO
Luciano D'ALFONSO

L'ASSESSORE
Michele DI MARCO

Gruppo di lavoro:

Dott.ssa Adele Liberi
Geom. Lanfranco Chiavaroli
Dott. Andrea Iaccheo
Rag. Paola D'Angiolella

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO



approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 109 del 21/07/2008

INDICE

Art. 1	- Campo di applicazione	pag.	2
Art. 2	- Definizioni	pag.	2
Art. 3	- Funzioni e durata in carica	pag.	2
Art. 4	- Funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni imposte	pag.	3
Art. 5	- Nomina e decadenza dei componenti la <i>CCVLPS</i>	pag.	3
Art. 6	- Convocazioni	pag.	4
Art. 7	- Formulazione del parere e verbalizzazione	pag.	4
Art. 8	- Locali e impianti soggetti alle verifiche della <i>CCVLPS</i>	pag.	4
Art. 9	- Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone	pag.	5
Art. 10	- Allestimenti temporanei (giostre), circhi e attrazioni viaggianti	pag.	5
Art. 11	- Locali e impianti esclusi dalle verifiche della <i>CCVLPS</i>	pag.	5
Art. 12	- Richieste di intervento della <i>CCVLPS</i> , contenuto della domanda e modalità di presentazione	pag.	6
Art. 13	- Spese di funzionamento	pag.	6
Art. 14	- Norma finale	pag.	7

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) prevista dall'art. 141 bis del Reg. Esecuzione del TULPS ed istituita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 755 del 10/12/2001.

Disciplina altresì la procedura amministrativa per l'effettuazione delle verifiche di competenza della Commissione.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Con il termine "locale", ai sensi della circolare 16/81 del Ministero dell'Interno in materia di prevenzione incendi, si individua un qualsiasi luogo destinato allo spettacolo od al trattenimento nonché luoghi ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente: concerti; conferenze; trattenimenti danzanti; spettacoli di burattini; spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori.

La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti in cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro e similari), mentre i trattenimenti sono divertimenti in cui il pubblico partecipa attivamente (feste da ballo, giostre e similari).

Art. 3 – FUNZIONI E DURATA IN CARICA

La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per il rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.

In particolare la Commissione Comunale, ai sensi dell'art. 141 del regolamento del TULPS come modificato dal DPR 311/2001, provvede a :

- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per parere di fattibilità);
- b) Verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati ed indicare le misure e le cautele ritenute

necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) controllare con frequenza almeno triennale che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

La commissione resta in carica per tre anni.

Art. 4 – FUNZIONI DI CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE

Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Ai controlli possono presenziare anche gli esercenti e/o i tecnici di parte.

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione di norma entro cinque giorni lavorativi e nei casi di particolare gravità ed urgenza entro 24 ore dalla loro effettuazione, ad opera del Segretario della Commissione stessa.

Art. 5 – NOMINA E DECADENZA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE

Il sindaco provvede alla nomina dei componenti e del Segretario sulla base delle designazioni fornite dagli Enti esterni interessati e dai dirigenti per la nomina dei membri dipendenti dell'Amministrazione Comunale.

La commissione può essere integrata, a richiesta, da un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Ogni componente effettivo ha facoltà di nominare un proprio delegato che lo sostituisca nei casi di assenza od impedimento.

I componenti delegati che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono automaticamente dall'incarico.

Art. 6 – CONVOCAZIONI

Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto a tutti i componenti di regola con un anticipo di 7 giorni; la convocazione, trasmessa anche per via telematica, indica il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione nonché gli argomenti da trattare. In casi di acclarata evidente urgenza, la convocazione può avvenire anche con semplice comunicazione telefonica, entro le 24 ore.

Gli incontri della Commissione sono inoltre comunicati al destinatario del provvedimento finale o al tecnico da questi delegato almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione.

Il destinatario del provvedimento o il tecnico possono presenziare all'esame della documentazione prodotta e fornire chiarimenti.

Art. 7 – FORMULAZIONE DEL PARERE E VERBALIZZAZIONE

Il parere della Commissione è redatto per iscritto. Deve essere motivato in fatto e in diritto ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della commissione e dal Segretario.

Ogni componente la Commissione ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni della propria determinazione e quant'altro ritenga rilevante.

Per ogni seduta, il segretario provvede a verbalizzare gli argomenti trattati, le decisioni adottate e le eventuali prescrizioni dettate dalla Commissione a tutela della sicurezza ed incolumità dei pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo; invia copia del verbale agli uffici eventualmente indicati dalla Commissione.

Gli originali dei verbali sono custoditi dal Segretario che li raccoglie annualmente in apposito registro.

Art. 8 – LOCALI E IMPIANTI SOGGETTI ALLE VERIFICHE DELLA CCVLPS

Sono di competenza della Commissione Comunale le verifiche sui locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza non superiore a

1300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza non superiore a 5000 spettatori;

Art. 9 – LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

Ferma restando la competenza della Commissione ad esprimere il parere di fattibilità sul progetto, per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le attività di verifica e di accertamento della Commissione, così come elencate dal nuovo art. 141 del Regolamento di esecuzione del T.U. Legge Pubblica Sicurezza n. 773 del 18/06/1931, sono sostituite, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti e geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

Inoltre se il titolare non ha apportato alcuna variazione o modifica, potrà autocertificare che lo stato preesistente non è stato modificato purché tale certificazione non afferisca ai dati tecnici.

Art. 10 – ALLESTIMENTI TEMPORANEI (GIOSTRE), CIRCHI E ATTRAZIONI VIAGGIANTI

Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Art. 11 – LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA CCVLPS

Sono escluse dalla competenza della Commissione Comunale le verifiche dei locali e delle strutture sotto elencate, in quanto di competenza della Commissione Provinciale:

- I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;

Sono inoltre escluse dalla competenza della Commissione Comunale :

- I luoghi all'aperto quali piazze ed aree urbane ove si svolgono manifestazioni e spettacoli vari, purché prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, ivi

comprese le ipotesi in cui si faccia uso di palchi o pedane per artisti con un'altezza massima di m. 0,80 e di attrezzature elettriche o impianti di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico;

- Fiere, sagre e similari qualora non prevedano l'allestimento di aree o locali destinati ad attività di pubblico trattenimento (piste da ballo, ecc.).

Art. 12 – RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE, CONTENUTO DELLA DOMANDA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Modalità di presentazione della domanda: Ogni richiesta di intervento della commissione deve essere formulata con domanda in bollo depositata o spedita allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) P.zza Duca D'Aosta Pescara. Per la redazione della domanda deve essere utilizzata la modulistica appositamente predisposta dal SUAP.

Termini per la presentazione: 15 giorni prima nel caso di manifestazioni temporanee su aree pubbliche o private; 20 giorni prima per verifiche su restanti locali di pubblico spettacolo o trattenimento. Qualora la Commissione non possa riunirsi o non sia possibile l'adeguamento alle prescrizioni imposte a causa del mancato rispetto dei suddetti termini di presentazione, l'istanza sarà archiviata con conseguente potere del Comune di vietare la manifestazione o l'attività.

Richieste di chiarimenti e/o integrazioni : il Comune e/o la Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo possono richiedere chiarimenti e/o integrazioni tramite il SUAP che provvede all'inoltro della richiesta all'interessato, assegnando un termine di 7 giorni per la presentazione della documentazione. La richiesta di chiarimenti/integrazioni sospende i termini per la conclusione del procedimento.

Art. 13 – SPESE DI FUNZIONAMENTO

Per ogni seduta della Commissione spetta ad ogni componente, che non sia dipendente comunale, un gettone di presenza così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 755 del 10/12/2001.

Nessun compenso è riconosciuto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria eventualmente intervenuti.

Le spese di sopralluogo sono a carico di chi chiede l'intervento della Commissione, il quale provvederà al pagamento in applicazione di criteri e delle tariffe stabilite con provvedimento di Giunta Comunale.

L'indicazione della causale di versamento è obbligatoria: "*Collaudo Commissione Comunale per i locali di pubblico spettacolo*".

La mancata corresponsione delle spese comporta la non effettuazione del sopralluogo.

Con atto di deliberazione di Giunta Comunale verrà periodicamente aggiornato l'importo del gettone di presenza per i componenti la Commissione.

Art. 14 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS e al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal DPR 311/2001, nonché alla Legge 241/90 e al DPR 445/2000 e s.m.i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.